

Biomasse, l'Antitrust penalizza il comparto più sostenibile tra le rinnovabili

Il regime di incentivazione della generazione di energia elettrica tramite biogas e biomasse va rivisto. Queste le conclusioni dei rilievi formulati dall'Antitrust, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

[Il Garante, in particolare, ha analizzato le possibili distorsioni della concorrenza derivanti dalla disciplina dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomassa e biogas](#) introdotta dall'articolo 25, commi 11 e 12, del Decreto Legislativo n. 28/11, ritenendo potenzialmente pregiudizievole per il mercato la previsione di un diverso regime di incentivazione per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomassa proveniente da mercati locali e conformi ai requisiti previsti dal decreto ministeriale del 2 marzo 2010 attuativo della legge n. 296/06, a seconda che siano entrati in esercizio prima oppure dopo il 1° gennaio 2008, o a seconda del tipo.

L'Autorità ha riconosciuto che se, da un lato, tale sistema incentivante è stata motivato dal desiderio di incentivare l'utilizzo diretto, da parte di aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, della biomassa di proprietà, prodotta per generare biogas da utilizzare nella produzione di energia elettrica, dall'altro lato questo meccanismo può dar luogo a distorsioni della concorrenza nei mercati locali di approvvigionamento delle biomasse.

Si legge nella segnalazione che nei mercati locali di approvvigionamento delle biomasse – ad esempio la biomassa legnosa proveniente dai boschi locali o la biomassa necessaria alla produzione di biogas – la concorrenza tra gli impianti utilizzatori di biomassa per acquistare gli input necessari è distorta quando solo alcuni di essi accedono ad incentivi mentre altri no, in quanto gli impianti che accedono agli incentivi possono offrire – proprio grazie agli incentivi - prezzi di acquisto dell'input biomassa artificialmente più alti di quelli offerti dagli impianti non incentivati, imponendo a questi ultimi di sostenere una spesa più elevata per il proprio approvvigionamento.

Tale maggiore spesa potrà avere ulteriori conseguenze distorsive, traducendosi in uno svantaggio nella concorrenza a valle o – soprattutto nel caso di impianti cogenerativi asserviti ad una rete di teleriscaldamento – in prezzi più elevati per i consumatori. Tale fenomeno è dovuto al fatto che, nei mercati locali di approvvigionamento della biomassa, i singoli impianti utilizzatori hanno dimensioni sufficienti a poter modificare, con la propria domanda, il prezzo di mercato. Queste distorsioni sono ritenute, inoltre, potenzialmente in contraddizione con gli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili termiche enunciati nella Strategia Energetica Nazionale.

In questi termini, il provvedimento dell'Autorità garante rischia di compromettere uno degli assunti più importanti della recente riforma del sistema e cioè quello che attribuisce alla trasformazione

incentivazione rispetto alle altre fonti, specie se l'energia rinnovabile è prodotta da impianti di piccole dimensioni, operanti in un regime di generazione distribuita e di filiera corta, sulla base di comprovati vantaggi ambientali e territoriali.

Un rischio più generale, visto che al parere dell'Autorità si associa l'impegno assunto recentemente dal Consiglio dei Ministri di rivedere l'intera materia degli incentivi per la produzione di energia elettrica, è, inoltre, quello di alimentare il clima di incertezza nel settore delle fonti rinnovabili, ostacolando, di fatto, lo sviluppo, in virtù di un contesto normativo perennemente instabile e incompatibile con il clima di fiducia necessario agli investimenti in questo settore, specie da parte dei piccoli e medi operatori (tra cui numerose imprese agricole).